



PROVVEDIMENTO Legittima difesa

6 marzo 2019

Il 6 marzo 2019 la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge A.C. 1309 e abb.-A, volta a modificare la disciplina della legittima difesa. Rispetto al testo già approvato dal Senato, nel corso dell'esame alla Camera è stata modificata la copertura finanziaria del provvedimento che torna, dunque, all'esame del Senato.

Il contenuto del provvedimento approvato dalla Camera

L'A.C. 1309 è stato approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 5 e *abb.*) il 25 ottobre 2018; il 6 marzo 2019 la Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento apportandovi una sola modifica, concernente i profili di **copertura finanziaria**.

Il testo approvato dalla Camera è volto a modificare la disciplina della **legittima difesa**, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. In particolare, la riforma:

- modifica la disciplina della **legittima difesa domiciliare**, ossia la disposizione (comma 2 dell'articolo 52 c.p.) che autorizza il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». In relazione a tale fattispecie, la modifica consiste nella specificazione che si considera "**sempre**" sussistente il rapporto di **proporzionalità tra la difesa e l'offesa**;
- introduce un'ulteriore presunzione all'interno dell'articolo 52 c.p., in base alla quale sarebbe **sempre da considerarsi in stato di legittima difesa** colui che, legittimamente presente all'interno del proprio o dell'altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di **respingere l'intrusione** posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia;
- interviene sulla disciplina dell'**eccesso colposo** (art. 55 c.p.), **escludendo**, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, **la punibilità** di chi, trovandosi in condizione di **minorata difesa o in stato di grave turbamento**, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità;
- prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;
- **inasprisce il quadro sanzionatorio** per una serie di **reati contro il patrimonio**: violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e l'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate;
- interviene sulla **disciplina civilistica** della legittima difesa e dell'eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, **è esclusa in ogni caso la responsabilità** di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato»;

- introduce il **patrocinio a spese dello Stato** in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa;
- prevede che nella formazione dei **ruoli di udienza** debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui alla legittima difesa domiciliare.

La modifica nel corso dell'esame alla Camera della norma di copertura (art. 8 della p.d.l.) comporta l'esigenza di una nuova approvazione da parte del Senato.

Dossier

[Modifiche all'art. 52 del codice penale in materia di legittima difesa](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10641/modifiche-all-art-52-del-codice-penale-materia-legittima-difesa-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10641/modifiche-all-art-52-del-codice-penale-materia-legittima-difesa-1.html>

[Modifiche all'art. 52 del codice penale in materia di legittima difesa](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11293/modifiche-all-art-52-del-codice-penale-materia-legittima-difesa.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11293/modifiche-all-art-52-del-codice-penale-materia-legittima-difesa.html>

[Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11633/modifiche-al-codice-penale-materia-legittima-difesa-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11633/modifiche-al-codice-penale-materia-legittima-difesa-1.html>
